



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
'MARCO CASAGRANDE'
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane
Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio



Scultore, 1804-1880

Al Personale Docente e ATA
Ai genitori
Alle studentesse e agli studenti
Alla DSGA
Agli atti

Direttiva sulla Vigilanza degli alunni A.S. 2026/27 – Responsabilità e Obblighi del Personale Docente e ATA

VISTO l'art. 2048 del Codice civile, che impone al personale scolastico il dovere di vigilare sugli alunni durante il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024;

VISTO l'art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico compiti di organizzazione, amministrazione e controllo sulle attività del personale scolastico;

si riportano all'attenzione delle SS.LL le linee essenziali riguardanti le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative che **tutto il personale della scuola è tenuto ad osservare**.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la fine delle lezioni.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. **Si sottolinea pertanto la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.**

Il ritardo rispetto all'orario di servizio non è previsto e può essere tollerato solo eccezionalmente e per rilevanti, imprevedibili e fondati motivi. Qualora dovesse verificarsi, esso dovrà essere immediatamente comunicato presso gli Uffici di Segreteria e ai Collaboratori del Dirigente per assolvere alla vigilanza degli alunni.

La responsabilità per la cosiddetta *"culpa in vigilando"* deriva dalla presunzione che il



Scultore, 1804-1880

danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le attività progettuali e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza o in qualsiasi altra sede nella quale si svolga un'attività organizzata dalla scuola), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma **riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo** (artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980).

Considerato che l'obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività didattiche, in qualsiasi spazio della scuola, incombe esclusivamente sui docenti in servizio, in caso di necessità di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione. Durante il cambio di classe i collaboratori scolastici sono tenuti a recarsi in prossimità della porta dell'aula interessata per vigilare sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante di turno; i docenti sono, dunque, inviati a non stazionare nei corridoi durante il cambio dell'ora. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio, almeno 5 minuti prima.

L'OBLIGO DELLA VIGILANZA HA RILIEVO PRIMARIO RISPETTO AGLI ALTRI OBBLIGHI DI SERVIZIO

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.



Scultore, 1804-1880

LA RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) e successive sequenze contrattuali, prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

INGRESSI E USCITE DEGLI ALUNNI

Gli alunni in ritardo rispetto all'orario stabilito sono tenuti a fornire motivata giustificazione del ritardo, sottoscritta dai genitori, a eccezione degli alunni maggiorenni che, comunque, devono giustificare il ritardo.

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo, solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è assolutamente consentito l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo i docenti si asterranno dal fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai Collaboratori scolastici. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

I docenti dell'ultima ora di lezione devono accertarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non appartenenti alla propria classe. Infatti, nella scuola intesa come Comunità Educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni al rispetto delle regole.

USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

In caso di uscita anticipata degli alunni, solo per validi e giustificati motivi, i Collaboratori Scolastici provvederanno a far compilare al genitore l'apposito modello di richiesta di uscita anticipata; il docente presente in classe, annoterà l'uscita sul registro. Gli alunni



Scultore, 1804-1880

verranno accompagnati all'uscita e consegnati al genitore dal Collaboratore Scolastico.

È vietato ai genitori recarsi nelle aule, salvo espressa autorizzazione.

Nessun alunno può essere consegnato, prima della fine delle lezioni, a persone non provviste di apposita delega, conferita dai genitori o dagli esercenti la patria potestà; in situazione di emergenza si accetta la comunicazione del genitore, anche attraverso fonogramma, che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. Il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta d'identità, della quale dovrà essere conservata fotocopia.

Vigilanza durante i trasferimenti (aula/palestra/laboratori)

I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni durante i trasferimenti. Gli spostamenti devono essere ordinati e sicuri per prevenire rischi derivanti da una vigilanza insufficiente.

VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI

Gli intervalli fanno parte integrante dell'attività didattica e dell'orario di servizio e non costituiscono interruzione degli obblighi di vigilanza.

Durante l'intervallo i docenti, in relazione alle aree e ai turni di vigilanza a ciascuno assegnati, sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio e dalle pertinenze esterne.

Durante gli intervalli i docenti avranno particolare cura nell'impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli alunni, mettendo in atto tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, occorre annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente Scolastico o i Collaboratori del Dirigente Scolastico.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

I collaboratori scolastici dovranno:



Scultore, 1804-1880

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuale assenza dell'Insegnante;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza motivazione, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente al Dirigente o ai suoi collaboratori;
- impedire e accertarsi che nessuna persona non autorizzata entri e circoli negli edifici scolastici;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- rimanere costantemente nel reparto di competenza per controllare i movimenti degli alunni.

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto utilizzo di dispositivi e attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal T.U. sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti.

Gli ASSISTENTI TECNICI sono tenuti a:

- fornire il necessario supporto tecnico ai docenti che utilizzano il laboratorio;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati in classe o in laboratorio;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie che pregiudichino la tutela della



Scultore, 1804-1880

salute e della sicurezza degli studenti.

INFORTUNI O MALORI

In caso di infortunio o malore, il docente che ha in carico lo studente ha il dovere di intervenire immediatamente, avvisando l'addetto al primo soccorso e chiedendo, eventualmente, ausilio al collaboratore scolastico. Nel caso si ravvisi una situazione di gravità si avviserà immediatamente il 118 e i genitori o gli esercenti la patria potestà dello studente. È sempre e comunque necessario avvisare gli esercenti la patria potestà del minore anche nel caso di malessere o infortunio di lieve entità.

Per qualsiasi malessere o infortunio, di qualunque entità, è fatto obbligo di dare comunicazione all'ufficio di segreteria. La relazione sull'accaduto, curata dal docente che aveva in carico lo studente, va consegnata tempestivamente presso l'ufficio di segreteria.

Si ricorda inoltre che qualunque variazione dell'orario deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico e congiuntamente dal DSGA per il personale ATA e che nessuno può prendere iniziative personali in merito.

PUBBLICAZIONE E MONITORAGGIO

- La presente Direttiva sarà pubblicata all'Albo online e nelle sezioni pertinenti del sito web scolastico e del Registro elettronico.
- I collaboratori del Dirigente Scolastico e il Direttore SGA dovranno vigilare sull'osservanza della Direttiva, segnalando eventuali inadempienze.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gaetanina Da Fermo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme connesse